



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 recante “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, e successive modificazioni;
- VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.”, e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.C.M. 02.03.2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e successive modificazioni, e in particolare l' Art. 23 “Istruzione superiore” – comma 2;
- VISTO il D.L. 22.04.2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 17.06.2021, n. 87, e in particolare l' Art. 9 “Certificazioni verdi COVID-19”;
- VISTO il D.L. 23.07.2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.”, e in particolare l' Art. 1 “Dichiarazione stato di emergenza nazionale”;
- VISTO il D.L. 06.08.2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”, e in particolare gli Artt. 1 (Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema



- nazionale di istruzione nelle università) - comma 3 e 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario);
- VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 5853 del 04.09.2020 di nomina del Referente per COVID-19 del Politecnico di Milano;
- VISTE le Linee Guida per la gestione dell'emergenza COVID in Ateneo, e successivi aggiornamenti;
- VISTE le ulteriori norme, circolari ed Ordinanze nazionali e regionali in materia di contenimento della diffusione epidemiologica da SARS-CoV-2 vigenti nel tempo;
- RAVVISATA la necessità di adempiere compiutamente alle disposizioni dettate dal D.L. 06.08.2021, n. 111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.", e in particolare gli Artt. 1 (Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione nelle università) - comma 3 e 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario), definendone le misure di attuazione delle stesse da integrare con quelle già disposte nelle Linee Guida di Ateneo prima citate;

DECRETA

Art. 1

Finalità

Per le motivazioni espresse nelle premesse, in adempimento alle disposizioni dettate dal D.L. 06.08.2021, n. 111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", ed in particolare all'art. 1 (Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione nelle università) - comma 3 - e all'art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario), sono adottate le disposizioni riportate all'interno del presente provvedimento, a partire dal 1 settembre 2021 e con termine al 31 dicembre 2021, e comunque sino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza nazionale.

Art. 2

Soggetti destinatari dell'obbligo della certificazione verde Covid-19 (Green Pass)

Il D.L. 06.08.2021, n. 111 introduce nuove misure anti-contagio e l'obbligo della certificazione verde COVID-19 (green pass) per scuola e università.

A partire dal 1° settembre 2021, per mantenere adeguate condizioni di sicurezza e di tutela della salute, tutto il personale universitario e tutti gli studenti che accedono agli spazi dell'Ateneo devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (green pass) in corso di validità (carta verde vaccinale, di guarigione da COVID-19 o a seguito di tampone negativo eseguito entro le 48h), e sono



tenuti ad esibirlo. L'obbligo è rivolto all'intera comunità universitaria: docenti, anche a contratto, personale tecnico-amministrativo, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor, frequentatori, tutti gli studenti universitari, ivi compresi gli studenti dei corsi post laurea e gli studenti che si iscrivono ai test di ammissione, studenti stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale, nonché personale di società esterne che svolge attività all'interno dell'Ateneo.

Art. 3

Attività Accademiche, Biblioteche, Sale Studio, Laboratori, Residenze Universitarie

L'obbligo si estende a tutte le attività in presenza sia accademiche (esami di ammissione, lezioni, esami, laboratori, tirocini, lauree, diplomi) che per accedere agli spazi di Ateneo (biblioteche, aule studio, laboratori) e alle residenze universitarie.

Art. 4

Ristorazione

Già a decorrere dal 6 agosto 2021, in linea con le disposizioni normative vigenti, è richiesto il green pass per l'accesso ai servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso.

Art. 5

Convegni e Congressi

Già a decorrere dal 6 agosto 2021 possono partecipare a convegni e congressi solo persone in possesso di una certificazione verde COVID-19 (vaccinale, di guarigione da COVID-19 o a seguito di tampone negativo eseguito entro le 48h), in corso di validità. Restano comunque valide, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, le misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, rielaborate nel Protocollo per l'organizzazione di convegni ed eventi negli spazi universitari.

Art. 6

Spettacoli aperti al pubblico ed eventi

Secondo il DL n.105/2021, in zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Restano, comunque valide, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, rielaborate nel Protocollo per l'organizzazione di convegni ed eventi negli spazi universitari.



Art. 7

Mostre

Per accedere alle mostre allestite negli spazi universitari, già dal 6 agosto 2021 è richiesto a tutti i partecipanti alle visite guidate di essere in possesso di una certificazione verde COVID-19 (vaccinale, di guarigione da COVID-19 o a seguito di tampone) in corso di validità.

Art. 8

Strutture e attività sportive

L'accesso alle strutture e attività sportive dell'Ateneo che si svolgono al chiuso può avvenire solo a seguito di presentazione di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità.

Art. 9

Concorsi

Dal 6 agosto 2021, secondo quanto previsto dal D.L. n. 105/2021 candidati, commissari e addetti alla vigilanza, dei concorsi pubblici devono essere in possesso di una certificazione verde COVID-19 (vaccinale, di guarigione da COVID-19 o a seguito di tampone), in corso di validità.

Art. 10

Verifiche

Al fine di garantire le opportune verifiche richieste dalla normativa, nel rispetto della tutela della privacy individuale, il personale di Ateneo (docenti, anche a contratto, personale tecnico-amministrativo, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor) sono tenuti a caricare il QR-code sulla piattaforma informatica predisposta dall'Amministrazione di Ateneo, secondo le modalità e le indicazioni di dettaglio che verranno definite dalla Direzione Generale.

Per quanto concerne gli studenti, come previsto dal quadro normativo, la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità verrà appurata a campione dal personale preposto ai controlli individuato dalla Direzione Generale.

I visitatori esterni partecipanti a convegni, congressi, spettacoli, eventi e mostre, nonché le persone che accedono alle strutture sportive di Ateneo al chiuso, ai servizi di ristorazione per il consumo all'interno degli spazi chiusi e i partecipanti ai concorsi pubblici verranno sottoposti al controllo della certificazione prima dell'accesso alle attività.

Art. 11

Conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo per il personale dell'Ateneo

Il mancato rispetto della disposizione è considerato, per il personale, assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, anche non consecutiva, tenuto conto delle specificità della prestazione lavorativa del personale docente, da un lato, e tecnico amministrativo, dall'altro, il rapporto di lavoro sarà sospeso, e non saranno dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La suddetta sanzione non è riconducibile a quelle di cui alle



POLITECNICO
MILANO 1863

DIREZIONE GENERALE

previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all'assenza ingiustificata (in specie il Titolo III del CCNL 2016-2018 e l'articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001), trattandosi di ulteriore fattispecie.

Anche per le assenze ingiustificate comprese fra il primo e il quarto giorno, al dipendente non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Art. 12

Esclusioni

Le disposizioni sul possesso della certificazione verde COVID-19 (green pass) non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale (MMG) secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.L. 105/2021.

Art. 13

Misure di contenimento del contagio

Rimangono attive le altre misure di contenimento del contagio espressamente previste dalla normativa vigente, ovvero l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi e il divieto di permanenza nei locali con temperatura corporea superiore ai 37,5° ed è raccomandato il distanziamento interpersonale di 1 metro.

Art. 14

Norme finali e Transitorie

Le disposizioni sopra riportate sono state adottate alla luce della normativa attualmente vigente; saranno prontamente aggiornate nel caso in cui variassero il quadro normativo di riferimento o lo scenario epidemiologico

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Graziano DRAGONI

(F.to Ing. Graziano Dragoni)